



## Convenzione RC Professionale per i Soci AIMO

Sintesi delle caratteristiche principali

Broker: Willis Italia

Compagnia: Cattolica Assicurazioni

Trovi il set informativo sul sito [Sicuriconwillis.it](http://Sicuriconwillis.it)

<b>Chi può assicurarsi?</b>	Il medico iscritto all'AIMO esercente l'attività professionale di medico oftalmologo in regola con il pagamento della quota associativa
<b>Massimali RC Professionale</b>	A scelta: 2.500.000 Euro o 5.000.000 Euro senza applicazione di alcuna franchigia
<b>Retroattività</b>	A scelta: Illimitata o 15 anni

### TABELLA PREMI RC PROFESSIONALE AIMO

Attività svolta	Massimali	Retroattività 15 anni		Retroattività illimitata	
		€ 2.500.000	€ 5.000.000	€ 2.500.000	€ 5.000.000
01 Specializzando		€ 290,00	€ 310,00	€ 311,00	€ 332,00
02 Dipendenti e Liberi Professionisti che non svolgono attività chirurgiche		€ 490,00	€ 550,00	€ 525,00	€ 589,00
03 Dipendenti SSN - attività chirurgica intramoenia anche allargata. E' garantita l'attività extramoenia non chirurgica. E' esclusa l'attività di medicina estetica		€ 1.650,00	€ 1.850,00	€ 1.766,00	€ 1.980,00
04 Dipendenti SSN - attività extramoenia chirurgica o Liberi Professionisti che svolgono attività chirurgica. Esclusa chirurgia con finalità estetiche e medicina estetica.		€ 2.400,00	€ 2.600,00	€ 2.568,00	€ 2.782,00
05 Attività di chirurgia compresa oftalmoplastica e/o medicina estetica del volto (terzo medio) (*)		€ 3.000,00	€ 3.800,00	€ 3.210,00	€ 4.066,00
06 Attività di chirurgia compresa oftalmoplastica e/o medicina estetica del volto (primo, secondo e terzo medio) con interventi al volto con basso rischio. (*)		€ 3.400,00	NON PREVISTA	€ 3.638,00	NON PREVISTA
07 Attività di chirurgia compresa oftalmoplastica e/o medicina estetica del volto (primo, secondo e terzo medio) compresi interventi al volto con basso e medio rischio. (*)		€ 4.500,00	NON PREVISTA	€ 4.815,00	NON PREVISTA

(\*) Esclusa la mancata rispondenza dell'intervento all'impegno di risultato.

E' POSSIBILE ATTIVARE PER CIASCUNA OPZIONE L'ESTENSIONE ALL'ATTIVITA' DI OFTALMOLOGIA LEGALE (MAX. € 500.000) CON UN INCREMENTO DI PREMIO DEL 10%

### RC PROFESSIONALE AIMO YOUNG

Attività svolta	Massimali	Retroattività 15 anni		LA TARIFFA E' DEDICATA A NEOSPECIALIZZATI CHE ADERISCONO O RINNOVANO LA POLIZZA ENTRO DUE ANNI DALLA DATA DI SPECIALIZZAZIONE (PER UN MASSIMO DI DUE ANNUALITA')
		€ 2.500.000	€ 5.000.000	
02 Dipendenti e Liberi Professionisti che non svolgono attività chirurgiche		€ 450,00	€ 500,00	
03 Dipendenti SSN - attività chirurgica intramoenia anche allargata. E' garantita l'attività extramoenia non chirurgica. E' esclusa l'attività di medicina estetica		€ 1.350,00	€ 1.500,00	
04 Dipendenti SSN - attività extramoenia chirurgica o Liberi Professionisti che svolgono attività chirurgica. Esclusa chirurgia con finalità estetiche e medicina estetica.		€ 1.800,00	€ 2.000,00	

Tutti i premi sopra riportati sono annuali per decorrenze comprese tra il 31/12 ed il 30/6. Per decorrenze tra il 30/6 ed il 31/10 il premio è pari al 50%. Per decorrenze tra il 31/10 ed il 31/12 il premio è pari al 25%

## Che cosa è assicurato?

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge in conseguenza di fatto colposo (lieve o grave), di errore o di omissione, commessi unicamente nell'esercizio dell'attività professionale di medico oftalmologo.

L'Assicuratore risponde:

- dei Danni cagionati a terzi per fatto, errore od omissione nello svolgimento dell'attività professionale di medico oftalmologo;
- delle eventuali azioni di rivalsa esperite dalla struttura, clinica o istituto - non facenti capo al sistema sanitario pubblico - a cui l'Assicurato presta la propria opera, o esperite dal suo Assicuratore, ritenendolo personalmente responsabile di danni arrecati a terzi;
- delle eventuali azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/06/1984 N° 222.

L'assicurazione comprende altresì:

i Danni derivanti da interventi di primo soccorso per motivi deontologici anche se tali interventi non sono connessi alla attività professionale dichiarata.

Nel caso in cui la Richiesta di Risarcimento sia connessa all'attività professionale svolta dall'Assicurato in qualità di dipendente o convenzionato di struttura, clinica o istituto facente capo al Sistema Sanitario Nazionale la Società si obbliga anche a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a rimborsare all'Erario, alla struttura, clinica o istituto a cui l'Assicurato presta la propria opera, o al suo Assicuratore, nel caso in cui egli sia dichiarato responsabile o corresponsabile per colpa grave con sentenza della Corte dei Conti passata in giudicato o comunque da parte dell'Autorità Giudiziaria competente a pronunciarsi in ordine alla sopra indicata Richiesta di Risarcimento.

Estensione (operante solo per il Libero Professionista) alla:

Responsabilità Civile verso Terzi compresa conduzione dei locali (RCT) e Responsabilità Civile Verso i Prestatori di Lavoro (RCO) comprese le malattie professionali come da limitazioni di polizza

- La garanzia viene prestata con un sottolimito unico RCT/RCO pari ad € 500.000
- Franchigia RCO: € 2.500 per ogni prestatori di lavoro danneggiato
- Franchigia RCT: € 1.000 per danneggiamento a cose

## Forma dell'Assicurazione

L'assicurazione è prestata nella forma "claims made", ossia tiene indenne l'Assicurato dalle Richieste di Risarcimento da questi ricevute per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate alla Società durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di fatti colposi, errori od omissioni accaduti o commessi nel periodo di retroattività antecedente la data di efficacia della copertura in relazione al singolo assicurato.

Sono esclusi quindi:

- i sinistri relativi a fatti dannosi accaduti o a comportamenti colposi posti in essere prima del periodo di retroattività previsto;
- i sinistri conseguenti a fatti noti all'Assicurato antecedentemente la prima attivazione della presente proposta, anche se mai denunciate a

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- precedenti assicuratori;</li> <li>- i sinistri in relazione a fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in essere dopo che l'Assicurato abbia posto termine all'attività professionale con conseguente cancellazione dall'Albo Professionale, oppure dopo che per qualunque motivo l'Assicurato venga sospeso o radiato dall'Albo Professionale o licenziato per giusta causa.</li> </ul>
<b>Sinistro</b>	<p>La richiesta di risarcimento, come definita di seguito, di cui si venga a conoscenza, per la prima volta, durante il periodo di assicurazione.</p> <p>Richiesta di risarcimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la comunicazione scritta con la quale il terzo manifesta all'Assicurato l'intenzione di ritenerlo responsabile per Danni cagionati da fatto colposo o da errore od omissione attribuiti all'Assicurato stesso o a chi per lui, oppure gli fa formale richiesta di essere risarcito di tali Danni;</li> <li>- la citazione o la chiamata in causa dell'Assicurato per fatto colposo o errore od omissione</li> <li>- l'inchiesta giudiziaria promossa contro l'Assicurato in relazione alle responsabilità previste dall'oggetto di questa assicurazione;</li> <li>- la notifica all'Assicurato di un atto con cui, in un procedimento penale instaurato nel periodo di assicurazione, un Terzo si sia costituito "Parte Civile";</li> <li>- la ricezione, da parte dell'Assicurato, di una convocazione avanti un organismo di mediazione di cui al D. Lgs 28/2010;</li> <li>- le comunicazioni ex Art. 13 L.24 del 08/03/2017 (legge Gelli).</li> </ul>
<b>Postuma</b>	<p>In caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CESSAZIONE DEFINITIVA dell'attività professionale: 10 anni corrispondendo un premio una-tantum pari ad un'annualità completa;</li> <li>- CESSAZIONE PARZIALE dell'attività professionale, passando allo svolgimento di un'attività a minor rischio: 5 anni corrispondendo in aggiunta al premio per l'attività svolta il 75% del premio annuo relativo all'attività a maggior rischio precedentemente assicurata.</li> </ul>
<b>Estensione all'Oftalmologia Legale</b>	<p>Previo il pagamento di un premio addizionale pari al 10% è possibile attivare l'estensione all'oftalmologia legale riferita anche ai danni ed alle perdite patrimoniali derivanti dall'esercizio delle attività professionali di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- medico legale presso ente pubblico (a titolo esemplificativo INAIL/INPS);</li> <li>- libero professionista di medicina legale;</li> <li>- consulente tecnico d'ufficio o di parte;</li> <li>- consulente e perito a favore e su incarico di enti pubblici, enti privati, enti giudiziari e persone fisiche;</li> <li>- medico del lavoro, medico competente, medico fiscale, fisiatra, medico autorizzato.</li> </ul> <p>Tale estensione di garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un sottolimito di € 500.000 per periodo assicurativo per singolo Associato.</p>
<b>Studio Associato</b>	<p>Sarà possibile l'intestazione dell'assicurazione ad uno Studio Associato, a condizione che tutti gli oculisti associati dello studio aderiscano alla presente</p>

convenzione. In tal caso si precisa quanto segue:

La garanzia sarà operante anche a favore dello Studio assicurato e dei singoli membri per quanto questo debba risarcire in via di solidarietà con gli altri membri dello studio;

- Le estensioni di garanzia alla Responsabilità Civile verso terzi e verso Prestatori di Lavoro saranno operanti a favore dello Studio Associato;

La garanzia si intende estesa all'attività di Direzione Sanitaria dello Studio associato, purché tale incarico venga svolto da uno dei professionisti associati e assicurati con la presente convenzione.

### Gestione vertenze e Spese Legali

L'assicurazione assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale a nome dell'assicurato sia in ambito civile che penale designando, ove necessario, legali e/o tecnici. Sono a carico della compagnia le spese legali entro il 25% del massimale in aggiunta allo stesso

### Polizza di Tutela Legale Penale

E' possibile attivare anche una Polizza di Tutela Legale Penale con un Massimale per sinistro di 25.000 Euro (senza limiti per anno) che ti consente di scegliere liberamente il legale.


### Per aderire


[www.oculistiaino.it](http://www.oculistiaino.it) (clicca qui)

[www.sicuriconwillis.it](http://www.sicuriconwillis.it) (clicca qui)

Sei un oftalmologo?  
Sei Sicuro con AIMO e Willis!

Contatti!

 02 92 21 00 00

 Ita\_ofthalmologi@willis.com

